



ADP
ADP-2018-0009825
del 06-06-2018 09:20



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

AVVISO

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UN'AREA PER LA GESTIONE DEL CENTRO EDUCATIVO POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA DELL'AEROPORTO DI BARI PALESE

Aeroporti di Puglia S.p.A. intende svolgere una procedura di selezione concorrenziale tra operatori del settore, per l'affidamento in regime di subconcessione, per la durata di anni 7 (sette), di un'area di 630 mq. circa con relative pertinenze da destinare all'attività di gestione del centro educativo polifunzionale per l'infanzia dell'aeroporto di Bari Palese.

Soggetti ammessi a manifestare interesse e requisiti alla partecipazione alla selezione

Sono ammessi a manifestare interesse alla partecipazione alla presente selezione gli operatori economici che:

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale cui all'allegato A) al presente Avviso.

In considerazione dell'alto e qualificato standard di qualità richiesto sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA per l'attività oggetto del servizio oppure se cooperative sociali Iscrizione nei relativi Albi Regionali;
- 2) comprovata esperienza pluriennale (di almeno 10 anni) nella conduzione continuata dell'attività del servizio in oggetto in strutture in possesso dell'Autorizzazione ai sensi della Legge Nazionale 62/2000, della Legge Regionale n. 19/2006 e del Regolamento Regionale n 4/2007 art 53;
- 3) esecuzione nell'ultimo triennio di servizi di gestione di asili nido /centri educativi per l'infanzia ed in particolare aver svolto almeno un servizio

analogo in strutture di dimensione uguale o superiore a quello oggetto del presente Avviso che è di n. 120 bambini;

- 4) fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'Avviso riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 1.500.000,00.

Il subentrante avrà l'obbligo di acquisire tutte le licenze, permessi ed autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento dell'attività nonché salvaguardare i livelli occupazionali della precedente gestione.

AdP SpA procederà ad effettuare una valutazione preliminare, all'esito della quale verranno individuati gli operatori economici che, in possesso dei requisiti suddetti, saranno invitati alla formulazione di un'offerta tecnico-economica, secondo i termini e le modalità indicati nella successiva lettera di invito.

Modalità' e termini per invio della manifestazione di interesse

La manifestazione d'interesse alla partecipazione alla procedura e la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, dovranno essere redatte in lingua italiana e corredate dalla fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante della società.

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno **22/06/2018 alle ore 12.00 ora italiana**, a mezzo posta certificata all'indirizzo ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it e dovrà riportare nell'oggetto della pec la seguente dicitura: *"AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UN'AREA PER LA GESTIONE DEL CENTRO EDUCATIVO POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA DELL'AEROPORTO DI BARI PALESE"*.

AdP SpA si riserva la facoltà di invitare le società richiedenti a chiarire e/o integrare le dichiarazioni presentate.

Il presente Avviso non è in alcun modo impegnativo per Aeroporti di Puglia S.p.A., la quale si riserva la più ampia autonomia circa qualsivoglia decisione da adottare al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
Procuratore di Aeroporti di Puglia SpA
Marco Franchini

All.: c.s.

Allegato A)

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/00, con atto sottoscritto dal proprio legale rappresentante p.t., accompagnato da fotocopia del documento d'identità in corso di validità e recante la dicitura "*consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate*":

1. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Cod. Civ.

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

3. che non sono state emesse sentenze o i decreti di cui al precedente punto 1 nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

4. che le cause di esclusione e i divieti di cui al precedente punto 3 non sussistono con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero che l'impresa si è concretamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, ovvero che il reato è stato depenalizzato, ovvero che è intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero che vi è stata revoca della condanna medesima;
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e, nello specifico, violazioni per omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. In alternativa, l'operatore economico può dichiarare di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando, ovvero di impegnarsi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, entro il termine indicato per la presentazione delle offerte;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
9. che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa ed i dirigenti e dipendenti della di Aeroporti di Puglia S.p.A. e che non sussistono situazioni per le quali il proprio personale, anche per mezzo degli operatori del gestore aeroportuale, possa intervenire nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o possa influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ovvero abbia direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse che possa essere percepito come una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza nel contesto della ridetta procedura, anche con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.2, non diversamente risolvibili;
10. di non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o in altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
11. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che è trascorso più di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che la medesima è stata rimossa;

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

14.: che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ovvero ricorra uno dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203.

(Rilasciare la dichiarazione che interessa).

15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, dalla quale ne derivi che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.